REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/83 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1983

relativo alle dichiarazioni di raccolta e di giacenze di prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 6, l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori di mosto e di vino ed i commercianti diversi dai rivenditori al minuto devono compilare dichiarazioni di raccolte e di giacenze ;

considerando che le disposizioni relative a tali dichiarazioni erano state adottate con regolamento n. 134 della Commissione (3), modificato dall'atto di adesione della Grecia ; che, successivamente, il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio (4) ha profondamente modificato gli strumenti di gestione del mercato ; che, per l'applicazione del nuovo regime, la Commissione necessita d'informazioni supplementari ; che occorre modificare in tal senso le disposizioni vigenti e provvedere alla rifusione dell'intera materia in un nuovo testo ;

considerando che le informazioni fornite con le suddette dichiarazioni sono in particolare destinate a permettere alla Commissione di elaborare, all'inizio di ogni anno, il bilancio di previsione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che, per l'elaborazione di tale bilancio, gli Stati membri devono effettuare valutazioni del raccolto e delle giacenze, prima che i produttori e i commercianti presentino le corrispondenti dichiarazioni ;

considerando che, per facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale deve essere effettuata la dichiarazione ; che, nei vari Stati membri, la vendemmia ha luogo in epoche differenti e che, pertanto, le date di presentazione delle dichiarazioni di raccolta devono essere scaglionate nel tempo ;

considerando che è necessario precisare le persone soggette all'obbligo di compilare dichiarazioni di raccolta e di giacenze, nonché gli elementi informativi che devono figurare in dette dichiarazioni ; che, inoltre, è indispensabile stabilire sia le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, sia la forma in cui la trasmissione stessa deve essere operata ;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, il bilancio di previsione deve distinguere tra vini da tavola e v.q.p.r.d. ; che, per l'osservanza di questa disposizione, la medesima distinzione deve figurare anche nelle dichiarazioni di raccolta e di giacenze compilate dai produttori, nonché nelle valutazioni delle giacenze trasmesse dagli Stati membri ;

considerando che, per applicare gli strumenti d'intervento e procedere alle distillazioni di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessaria, per ogni unità di produzione, la conoscenza particolareggiata di tutta una serie di dati, soprattutto per quanto riguarda le categorie dei prodotti ottenuti, venduti o acquistati, nonché la resa per ettaro delle superfici vitate ;

considerando che questa prima introduzione dell'obbligo per ogni produttore di uve da vino di sottoscrivere una dichiarazione di raccolta esige che le amministrazioni degli Stati membri istituiscano un sistema di raccolta delle dichiarazioni che rischia di non poter essere realizzato tempestivamente per la prima campagna di applicazione della misura ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri che incontrino difficoltà, di adottare per la campagna 1983/1984 un sistema che, pur semplificato dal punto di vista amministrativo, garantisca risultati analoghi ;

considerando che occorrono informazioni complete e pienamente oggettive sulla situazione e sulle prospettive d'evoluzione del mercato vitivinicolo comunitario, onde consentire l'applicazione delle disposizioni previste nel quadro dell'organizzazione comunitaria del mercato ; che beninteso gli Stati membri possono tuttavia disporre che dette informazioni siano protette dal segreto statistico ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.
(4) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La campagna viticola inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. All'inizio di ogni campagna gli Stati membri procedono a una stima del volume della raccolta di vino prevedibile nel loro territorio. Anteriormente al 20 settembre essi comunicano alla Commissione, conformemente alla tabella di cui all'allegato I, i risultati di tale stima, espressi in ettolitri, distinguendo i vini bianchi dai vini rossi e rosati.

Da tale stima deve risultare, rispetto al volume globale dei vini bianchi, da un parte, e dei vini rossi e rosati, dall'altra, l'aliquota rispettiva dei vini da tavola, dei v.q.p.r.d. e degli altri vini.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati come altri vini :

— da una parte, i vini ottenuti da uve di varietà che non figurano nella classificzione delle varietà di vite allegata al regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (1), quali varietà di uve da vino per l'unità amministrativa in cui tali uve sono state raccolte ;

— dall'altra, i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite allegata al regolamento (CEE) n. 3800/81 simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, a seconda dei casi, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nella stessa forma prevista dal paragrafo 2, stime rettificate della raccolta di vino entro il 15 ottobre e il 10 novembre.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano come :

a) produttori , le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone, che detengono o hanno detenuto uve fresche, mosto di uve o vino ottenuto :
   — coltivando direttamente o facendo coltivare la vigna la cui produzione è trasformata totalmente o in parte in mosto o in vino,
   — ovvero trasformando o facendo trasformare uve fresche in mosto o in vino ;

(1) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

b) rivenditori al minuto, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone, che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la vendita diretta di vino al consumatore in piccoli quantitativi, esclusi i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vini considerevoli.

Le quantità di cui al primo comma, lettera b), sono fissate da ogni Stato membro tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche proprie al commercio e alla distribuzione.

Articolo 3

1. I produttori sono tenuti a dichiarare ogni anno distintamente alle autorità designate dagli Stati membri i quantitativi :

a) di vino che essi hanno ottenuto dall'inizio della campagna mediante la vinificazione di uve fresche ;

b) di mosto di uve che essi hanno ottenuto dalla trasformazione di uve fresche, purché detto mosto non sia stato da essi già trasformato in vino alla data della dichiarazione ;

c) di uve fresche detenute nelle loro cantine alla data della dichiarazione e destinate alla vinificazione ;

d) di uve fresche spedite tali e quali dall'inizio della campagna e destinate alla vinificazione.

2. I produttori, eccettuati quelli di cui al paragrafo 3, presentano una dichiarazione di raccolta presso la competente autorità dello Stato membro sul cui territorio le uve sono state raccolte. La dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi che figurano nella tabella di cui all'allegato II.

Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di raccolta i produttori le cui aziende comportano meno di 10 are di vigna e la cui produzione di vino, di mosto di uve o di uve fresche destinate alla vinificazione non è stata o non sarà, neppure in parte, direttamente o indirettamente, commercializzata durante la campagna.

3. I produttori di vino ottenuto da uve fresche o da mosto di uve acquistate presentano una dichiarazione di produzione presso la competente autorità dello Stato membro sul territorio del quale tale vino o tale mosto è stato elaborato. La dichiarazione deve comprendere almeno gli elementi che figurano nella tabella dell'allegato III.

Sono altresì soggette alla dichiarazione di produzione le cantine cooperative di vinificazione.

4. In deroga al paragrafo 2 e per la campagna 1983/1984, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo della dichiarazione prevista da detto paragrafo i

produttori di uve che vendono tutta la loro produzione per la trasformazione ad opera di un terzo o che consegnano tutta la loro produzione ad una cantina cooperativa.

In tal caso, i produttori di cui al paragrafo 3 e le cantine cooperative sono tenuti a procurarsi un attestato firmato dal fornitore, nel quale figurino almeno le indicazioni relative ai prodotti acquistati menzionati all'allegato III.

Articolo 4

1. Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone diverse dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, presentano ogni anno, alle autorità designate dagli Stati membri, una dichiarazione dei quantitativi di mosto e di vino che detengono alla data del 31 agosto.

Tuttavia gli Stati membri in cui la produzione annuale di vino non supera 25 000 ettolitri, possono esonerare i commercianti, diversi dai rivenditori al minuto, che detengono quantitativi ridotti di mosto o di vino, dalla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.

2. Dalle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 deve risultare, rispetto al volume globale dei mosti di uve e dei vini bianchi, da un lato, e dei mosti di uve e dei vini rossi e rosati, dall'altro, l'aliquota rispettiva dei vini da tavola, eventualmente dei vini di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, dei v.q.p.r.d. e degli altri vini.

Tali dichiarazioni distinguono i prodotti degli Stati membri da quelli dei paesi terzi. Esse riguardano tutti i quantitativi detenuti, indipendentemente dal modo di conservazione. In tali dichiarazioni i vini spumanti sono oggetto di una particolare menzione.

Articolo 5

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, devono recare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del dichiarante, i riferimenti all'azienda in cui le uve sono state raccolte nonché l'indicazione del luogo in cui sono immagazzinati i prodotti detenuti il giorno della dichiarazione.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, devono recare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore, nonché l'indicazione del luogo in cui sono immagazzinati i prodotti detenuti il giorno della dichiarazione.

3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 4 devono recare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del dichiarante, nonché l'indicazione del luogo in cui si trova il prodotto dichiarato.

4. I quantitativi di prodotti che figurano nelle dichiarazioni sono espressi in ettolitri di vino.

La conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitro di vino si effettua mediante coefficienti fissati dagli Stati membri. Tali coefficienti possono essere modulati secondo le diverse regioni di produzione.

Articolo 6

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 sono effettuate :

— al più tardi il 15 dicembre in Germania ;
— al più tardi il 30 novembre negli altri Stati membri.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono effettuate al più tardi il 7 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 agosto.

Articolo 7

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono centralizzate a livello nazionale.

2. La ricapitolazione delle dichiarazione di cui all'articolo 3 è comunicata alla Commissione :

— al più tardi il 31 dicembre dalla Francia e dal Lussemburgo ;
— al più tardi il 31 gennaio dall'Italia e dalla Grecia ;
— al più tardi il 15 febbraio dalla Germania.

3. La ricapitolazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 è comunicata alla Commissione prima del 30 novembre sotto forma della tabella di cui all'allegato IV.

Detta ricapitolazione distingue i quantitativi detenuti dai produttori di vino, da un lato, e dalle persone fisiche o giuridiche o dalle associazioni di tali persone di cui all'articolo 3, dall'altro.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire la presentazione e ad effettuare la centralizzazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 a livello nazionale.

Essi adottano parimenti, in materia di controllo, tutte le misure atte a garantire la veridicità delle dichiarazioni.

Essi informano la Commissione di tali disposizioni e misure.

2. Oltre alla loro utilizzazione per scopi statistici, i dati che sono oggetto delle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono utilizzati per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 338/79 del Consiglio ([1]).

([1]) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima delle disponibilità e delle utilizzazioni fatta sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento non infirma le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un regime di dichiarazioni di raccolta e di giacenze e che prevedono, eventualmente a date anteriori a quelle stabilite all'articolo 6, informazioni più complete per il fatto, in particolare, che tale regime concerne categorie di persone più ampie di quelle previste dagli articoli 2 e 3.

Articolo 11

Il regolamento n. 134 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Stato membro :

Anno : 19 .. — 19 ..

(Campagna : 1° settembre — 31 agosto)

1ª stima alla data del 20 settembre (1)

1ª rettifica alla data del 15 ottobre (1)

2ª rettifica alla data del 10 novembre (1)

STIMA DELLA RACCOLTA DI VINO

[Applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/83]

(ettolitri)

Categoria di produzione	Volume globale	Vini rossi e rosati	Vini bianchi	Osservazioni
Vini da tavola V.q.p.r.d. Altri vini				
Totale				

(1) Cancellare la menzione che non interessa.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI RACCOLTA

[Produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/83]

A. **Informazioni relative al dichiarante**

Nome e indirizzo: .....

.....

B. **Informazioni relative all'azienda**

Ragione sociale e indirizzo: .....

.....

Superficie coltivata (in ha) .....

C. **Informazioni sulla produzione**

Categoria di produzione	Superficie in produzione (ha)	Quantità d'uva raccolta (1)	Resa per ha (2)	Prodotti detenuti dal dichiarante alla data di presentazione della dichiarazione								Prodotti venduti dal dichiarante e forniti a una cooperativa di vinificazione dopo l'inizio della campagna					
				Vini (3)		Mosti di uve		Mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati		Uve		Venduti				Forniti a una cooperativa di vinificazione	
												Uve		Mosti			
		rossa	bianca	rossa	bianca	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rosse	bianche	rosse	bianche	rossi	bianchi	rossi	bianchi
1. Vini da tavola																			
— fra cui vini citati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79																			
2. V.q.p.r.d.																			
3. Altri vini																			
a) fra cui: vini ottenuti da varietà di uve diverse dalle uve da vino																			
b) fra cui: vini ottenuti da varietà classificate al tempo stesso come varietà di uve da vino e come varietà per altri usi																			

(1) Questa indicazione non è richiesta se il dichiarante trasforma in vino o in mosto la totalità dell'uva raccolta.
(2) Questa indicazione si riferisce alla resa per ettaro dell'azienda.
(3) Dopo deduzione della quantità del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato della campagna precedente.

Destinatari	Natura dei prodotti venduti							
	Uve da vino e/o mosti per vini da tavola		Uve da vino e/o mosti per v.q.p.r.d.		Uve da tavola e/o mosti		Uve per usi multipli e/o mosti	
	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi
1.								
2.								
3.								
4.								

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE

[Produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/83]

Fornitori	**Prodotti acquistati**									
	Uve da vinificazione per vino da tavola		Rendimento per ha corrispondente (1)	Uve da vinificazione per v.q.p.r.d.		Rendimento per ha corrispondente (1)	Uve da tavola		Uve di varietà a utilizzazione multipla	
	rosse	bianche		rosse	bianche		rosse	bianche	rosse	bianche
1.										
2.										
3.										
4.										

(1) Per l'insieme della superficie vitata in produzione dell'azienda del fornitore.

Prodotti ottenuti

Mosto per vino da tavola		Rendimento per ha	Vino da tavola Totale, di cui : vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 337/79		Rendimento per ha corrispondente	Mosto per v.q.p.r.d.		V.q.p.r.d.		Vini ottenuti da varietà di uve da tavola o a utilizzazione multipla		Uve non ancora trasformate	
rosso	bianco		rosso	bianco		rosso	bianco	rosso	bianco	rossi	bianchi	rosse	bianche

ALLEGATO IV

Stato membro :

Anno : 19 .. — 19 ..

(Campagna : 1° settembre — 31 agosto)

DICHIARAZIONE DELLE GIACENZE DI VINO AL 31 AGOSTO 19 ..

[Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/83]

	Giacenze globali	di cui : vini rossi o rosati	di cui : vini bianchi	Osservazioni
1. Giacenze alla produzione				
a) — vini da tavola				
— di cui : vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79				
b) v.q.p.r.d.				
c) altri vini				p.m. : vini spumanti
Totale				
2. Giacenze nella fase del commercio				
a) — vini comunitari				
— vini da tavola				
— di cui : vini contemplati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79				
— v.q.p.r.d.				
— altri vini				
b) vini originari dei paesi terzi				p.m. : vini spumanti
Totale				
3. Ricapitolazione (1 + 2)				